



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA**
(tramite PEC)

e, per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE TOSCANA
(tramite PEC)

ALLA REGIONE MARCHE
(tramite PEC)

CIRCOLARE N. 3659/C

del 11 marzo 2013 (prot. n. 41348)

ALL'UNIONCAMERE
(tramite PEC)

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
(via e-mail)

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
VIA CARACI 36 - 00157 ROMA (RM)

**ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME – COORDINAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**
PRESSO CINSEDO –
VIA PARIGI, 11 - 00185 ROMA
conferenza@regioni.it

ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
VIA DEI PREFETTI, 46 - 00186 ROMA

ALL'UPI - UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA
PIAZZA CARDELLI, 4 00186 - ROMA

**ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA INTERESSATE
LORO SEDI**



OGGETTO: Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione

Con la legge 11 dicembre 2012 , n. 224, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale GU n.297 del 21-12-2012, sono state apportate significative modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, essenzialmente finalizzate all'unificazione nella nuova sezione della “meccatronica” di due sezioni (“meccanica e motoristica” ed “elettrauto”) delle quattro in cui in precedenza era articolato l'esercizio di tale attività. La medesima nuova normativa contiene anche disposizioni finalizzate all'attuazione del conseguente nuovo assetto dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell'attività nonché le indispensabili disposizioni transitorie.

In particolare:

- a) l'articolo 1 della legge 224/2012, ha disposto l' introduzione della sezione meccatronica, in sostituzione delle precedenti sezioni meccanico/motoristica e elettrauto, di cui all'articolo 1 della legge 122 del 1992 in materia di autoriparazione;
- b) l'articolo 2 della nuova norma legislativa, detta termini stringenti per il conseguente adeguamento dei programmi di formazione professionale alle intervenute modifiche normative, rinviando la definizione di livelli minimi comuni ad un apposito accordo da stipulare entro sei mesi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- c) l'articolo 3, ha poi previsto uno speciale regime transitorio di salvaguardia delle imprese e delle professionalità tecniche operanti nel settore alla data del 5 gennaio u.s. (data di entrata in vigore della norma), sterilizzando per la durata di cinque anni le nuove disposizioni normative per le imprese già abilitate ad esercitare in una sola delle due sezioni soppresse e prorogando tale sistema di salvaguardia fino al raggiungimento dell'età pensionabile per i soggetti che abbiano compiuto cinquantacinque anni d'età e che, al 5 gennaio, operavano in qualità di titolare o responsabile tecnico in un'officina abilitata per una sola delle due sezioni;
- d) il medesimo articolo 3, prevede inoltre che le imprese abilitate ad esercitare in entrambe le sezioni soppresse sono iscritte d'ufficio nella nuova corrispondente sezione, mentre per i soggetti infracinquantacinquenni abilitati per una sola delle due predette sezioni è previsto che durante il periodo transitorio, coloro i quali abilitano le imprese (in qualità di titolare o responsabile tecnico) e, per l'altra sezione, “non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992”, devono completare le proprie



competenze, mediante la frequenza di corsi di formazione, per la parte relativa alle carenze formative.

Relativamente all'applicazione di tale nuova disciplina normativa sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti da parte di alcune Camere di commercio, dell'Unione regionale della Toscana, della Regione Marche, di associazioni di categoria, cittadini ed imprese, che inducono questa amministrazione a formulare con la presente circolare alcuni primi chiarimenti operativi ed interpretativi indirizzati, in primo luogo a tutte le Camere di commercio competenti e vigilate e ai singoli enti ed organismi che hanno proposto quesiti e, in secondo luogo, alle organizzazioni rappresentative di tutti gli altri enti ed istituzioni competenti - ai fini di ogni opportuna futura collaborazione nelle successive fasi attuative delle disposizioni in questione, ivi compresa l'eventuale revisione ed integrazione della presente circolare -, ed alle organizzazioni rappresentative di tutti i soggetti interessati, anche in vista di un'opportuna valutazione congiunta dell'impatto dell'attuazione delle nuove norme in questione.

1. Considerazioni preliminari generali sui criteri interpretativi da utilizzare

E' necessario premettere che nel formulare le proprie considerazioni questa Amministrazione ritiene di doversi attenere ad un criterio interpretativo che, ferma restando la necessità (ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile) di prendere a base il tenore letterario delle singole disposizioni, ne faccia una lettura sistematica sia con riferimento alla loro completa articolazione fra disposizioni transitorie e disposizioni a regime - che già evidenziano un indirizzo di attuazione graduale che non determini interruzioni di attività economiche in essere e lesioni di interessi ed aspettative consolidate -, sia con riferimento alle altre connesse disposizioni dell'ordinamento e, in particolare, a quelle più recenti che impongono interpretazioni volte a limitare ogni ostacolo all'esercizio delle attività economiche che non sia giustificato da rilevanti motivi di interesse pubblico e caratterizzato da criteri di proporzionalità e razionalità della limitazione rispetto all'esigenza da salvaguardare.

Ci si riferisce in particolare, da un lato, alle altre modifiche che la disciplina in questione ha già subito nel tempo (soprattutto ad opera degli articoli 10 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, e, più recentemente, per effetto dell'articolo 39 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) e, dall'altro, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con*



l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.”.

2. Considerazioni interpretative preliminari specifiche

Occorre ora analizzare quale sia il senso della riforma in esame. Il legislatore ha chiaramente voluto perseguire due principali obiettivi:

- 1) superare la dicotomia elettrauto – meccanico/motorista, perché attinente ad una fase storica, quanto alla progettazione e costruzione delle autovetture e dei veicoli in genere ed ai conseguenti interventi anche in sede di riparazione, non più corrispondente alla attuale configurazione di tali attività;
- 2) salvaguardare i diritti e le aspettative dei soggetti che legittimamente si sono formati ed hanno operato nel previgente regime.

Non v'è indubbiamente alcun riferimento da parte del legislatore di tipo ablatorio nei confronti dei soggetti che si siano formati culturalmente, professionalmente o a mero livello di esperienza lavorativa, in un regime giuridico che, fondato sulla dicotomia meccanica/motoristica – elettrauto (oggi ritenuta anacronistica dal legislatore), sembrerebbe stridere con la nuova categoria della mecatronica.

Appare altrettanto chiaro, a parere della scrivente, che il legislatore non ha inteso la mecatronica, come la somma algebrica dei due insiemi separati della meccanica/motoristica e dell'elettrauto, bensì come unificazione di due insiemi già nel tempo parzialmente sovrapposti. Il legislatore ha infatti piuttosto preso atto che nelle automobili e motoveicoli recenti, è impossibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico, tanto che, nel recente passato ci si è spesso posti il problema su quale abilitazione dovesse possedere l'impresa di autoriparazioni che operasse su una centralina elettronica, un cambio automatico, un impianto ABS o ESP, o un sistema di iniezione elettronica, tutti componenti che sono da almeno dieci anni presenti sulla quasi totalità delle autovetture.

Si impone dunque una riflessione che si allontani dalla anacronistica dicotomia meccanica/motoristica – elettrauto, che oggi deve essere definitivamente abbandonata.

3. Conseguenze nell'individuazione dei requisiti a regime per l'esercizio dell'attività.

Appare allora necessario valutare i requisiti di cui al comma 2, della lettera c) dell'articolo 7 della legge 122 del 1992 (**requisiti esclusivamente culturali**) non alla luce della vecchia partizione, ma alla luce della mecatronica: avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea, non deve cioè essere necessariamente dimostrato producendo un titolo culturale che, nel precedente quadro normativo, fossero abilitanti sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto, ovvero due titoli



culturali abilitanti l'uno alla prima e l'uno all'altra delle due soppresse sezioni di attività, bensì anche procedendo ad una nuova analisi di titoli in precedenza considerati validi solo per una delle due predette attività e verificando se nel cursus studiorum del titolo prodotto dal richiedente, soprattutto per i titoli rilasciati negli ultimi anni, sono presenti elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della meccatronica.

Similmente, con riferimento a comma 2, della lettera a) del medesimo articolo 7 (**esperienza qualificata**), si dovrà procedere a valutare l'esperienza stessa non solo in relazione alla sezione per la quale risultava formalmente abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il richiedente, ma anche in relazione all'effettivo lavoro svolto dal richiedente nell'ambito delle proprie competenze, tenuto conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività legittimamente svolte dalle imprese iscritte nell'una o nell'altra delle due diverse sezioni soppresse.

Pertanto, indipendentemente dalla formale limitazione di ambito della sezione cui era iscritta l'impresa presso cui ha prestato servizio il richiedente, ove risulti (ad esempio per il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante) che costui abbia comunque operato su sistemi complessi quali appunto, impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, non può essere negata l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica.

Si precisa al riguardo che l'elenco di impianti ed attrezzature sopra individuato non assume alcun criterio di tassatività, ma appare solo di indirizzo e ricognitivo.

Si tenga peraltro presente che il criterio temporale stabilito dalla predetta lettera c) per la valutazione di tale esperienza qualificata, tre anni nell'ambito degli ultimi cinque, circoscrive ulteriormente l'esperienza del soggetto ad un periodo recentissimo in cui le considerazioni circa l'impossibilità di scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico sono certamente maggiormente applicabili.

4. Conseguenze nell'individuazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività nella fase transitoria.

Quanto precede non può ovviamente prestare il fianco a sperequazioni o asimmetrie tra i soggetti che operano (alla data di entrata in vigore della nuova disciplina) e i soggetti che al 5 gennaio 2012 non sono iscritti al REA, in qualità di responsabili tecnici, di cui fin qui si è discusso.

Le disposizioni transitorie contenute nella legge in oggetto per le imprese già attive vanno infatti intese come volte a chiarire la disciplina di favore nei casi estremi in cui la impresa siano abilitate in entrambi i soppressi settori (nel qual caso sono abilitate d'ufficio per il settore della meccatronica) ovvero nel caso in cui siano abilitate ed abbiano operato esclusivamente in uno



solo dei predetti settori soppressi, in cui possono continuare ad operare per ulteriori cinque anni con obbligo di integrare in tale periodo la formazione del proprio tecnico qualificato, ma non escludono l'utilizzo di adeguati criteri interpretativi per i casi intermedi.

In particolare, quanto chiarito al precedente paragrafo in merito alla valutazione in concreto dei requisiti posseduti alla luce della nuova normativa (quindi, relativamente ad esempio all'esperienza, la verifica se il responsabile tecnico di impresa attiva nel settore meccanica-motoristica ha operato per tre anni negli ultimi cinque anche su determinate componenti del veicolo - ad esempio le centraline - che sono "a cavallo" tra meccanica-motoristica ed elettrauto, e che possono, in fondo, essere ritenute espressione proprio della nuova categoria della meccatronica, e se l'impresa in questione può esibire delle fatture da cui risulti lo svolgimento di tali lavori) vale sia per i tecnici che abilitino nuove imprese, che per le imprese già in attività. Queste ultime, in tal caso, possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza, senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentino corsi integrativi, e chiedendo invece l'iscrizione per la nuova sezione della meccatronica.

5. Altri adempimenti attuativi da parte delle Camere di commercio.

In tutti i casi in cui le imprese si avvalgano della transitoria possibilità di continuare a svolgere la propria attività nel solo settore della meccanica motoristica o nel solo settore elettrauto, gli uffici competenti prevedranno a livello di certificazione, la dicitura "abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224", ovvero, se l'impresa si avvalga dell'ulteriore deroga prevista per i tecnici ultracinquantacinquenni, la dicitura: "abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2012, n. 224".

Appare inoltre necessario ricordare la necessità, in attuazione del comma 1 dell'articolo 3 della legge, che le CCIAA, in coerenza con quanto precisato con la circolare n. 68412 del 19 marzo 2012, in materia di transito delle posizioni ex lege 46/90 al DM 37/08, provvedano all'adeguamento d'ufficio delle posizioni dei soggetti oggi abilitati sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto.

Si rammenta, infine, che il legislatore all'articolo 3 si riferisce sempre alle "imprese" operanti nel settore, quindi ove l'impresa (anche artigiana) risulti abilitata da due differenti responsabili tecnici, uno per la soppressa sezione meccanica/motoristica, uno per l'elettrauto, l'impresa è abilitata di diritto per la meccatronica, ferma restando la possibilità per i responsabili tecnici (ove ne ricorrano le condizioni) di frequentare i corsi integrativi.



6. Salvaguardia dei diritti acquisiti nel caso di cessazione, trasferimento, trasformazione dell'impresa.

Quanto ai diritti acquisiti dei soggetti che abbiano maturato esperienza qualificata presso imprese di autoriparazione - fermi restando la prescritta durata di tale esperienza ed il limiti temporali entro cui deve essere stata acquisita e, conseguentemente, entro cui può essere fatta valere – si evidenzia che gli stessi devono naturalmente essere garantiti anche nel caso in cui l'impresa presso cui si è prestato servizio è cessata; le Camere, in tal caso, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva (ove essa non potesse essere più resa stante lo stato di cessazione dell'impresa), vorranno prendere in considerazione ogni possibile mezzo di prova da essi dedotto (fatture, mansionari...), purché riscontrabile ex articolo 71 del DPR 445 del 2000.

Quanto alla salvaguardia dei diritti acquisiti dalle imprese e dai relativi tecnici in caso di vicende che interessino l'impresa diverse dalla sua cessazione, questa Direzione ha già avuto occasione di osservare, nel parere reso alla CCIAA di Torino in data 14 gennaio 2013, n. 5338, che l'interesse alla non dispersione del valore economico maturato da un'azienda in un determinato settore, impone di considerare applicabile il disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 224, anche nel caso in cui l'impresa, attiva ed abilitata (ad una sola delle due soppresse sezioni) alla data di entrata in vigore della norma, trasferisca la propria sede in altra provincia. In tal caso pertanto l'impresa, che mantiene inalterata la propria struttura ai fini rilevanti per la legge 122 del 1992, come modificata dalla legge 224, avrà diritto al mantenimento del regime transitorio previsto dall'articolo 3, comma 2, per la durata del quinquennio, ferma restando la necessità, per continuare l'attività dopo tale periodo transitorio necessariamente come impresa abilitata per la meccatronica, che il proprio responsabile tecnico frequenti con esito positivo il corso integrativo previsto dalla norma.

Si ritiene, per gli stessi criteri, che possa applicarsi tale principio anche in caso di trasformazione (progressiva o regressiva), fusione e scissione, fermo restando che, in tal ultimo caso, dovrà risultare trasferito il compendio aziendale, comprensivo del responsabile tecnico alla società risultante dalla scissione stessa.

7. Applicazione parziale anche alle nuove imprese dei criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti.

Anche a questo riguardo occorre tener conto della necessità di non prestare il fianco a sperequazioni o asimmetrie eccessive tra i soggetti che operano (alla data di entrata in vigore della nuova disciplina) e i soggetti che al 5 gennaio 2012 non sono iscritti al REA, in qualità di responsabili tecnici, di cui fin qui si è discusso, oltre che della necessità di non bloccare la nascita di nuove imprese nel settore in attesa della piena attuazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'effettiva operatività dei nuovi corsi di formazione per l'attività di meccatronica e dei



corsi integrativi per abilitare all'attività di meccatronica i tecnici abilitati per una sola delle attività nella stessa confluite.

A questo riguardo si ritiene che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3, comma 2, fino ad un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica, possano essere eccezionalmente intese come applicabili anche a nuove imprese che intendano avviare nuove officine meccaniche con attività limitate a uno solo dei due diversi settori accorpati in quello della meccatronica, avvalendosi di un titolare/tecnico abilitato secondo la previgente disciplina per la relativa soppressa sezione ed impegnandosi ad estendere l'abilitazione di tale titolare/tecnico e ad estendere conseguentemente la propria attività all'intero settore della meccatronica entro un termine congruo e necessariamente più breve di quello espressamente previsto dalla predetta disposizione transitoria per le imprese già attive.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)